

AVV. ANNA GENTILE

Via Di Pettorano N.11
73100 LECCE
Tel/fax 0832.492179
Cell.338.7079547
Pec:avvannagentile@pecavvocati.com
Mail:anna_gentile@tin.it

L'avv. Anna Gentile, con studio legale in Lecce alla Via Di Pettorano N.11, professionista, con iscrizione all'Albo degli Avvocati di Lecce a far data dal 1995, ed il Sig. Gennaro Rosario, in qualità di Segretario Provinciale Responsabile di **Unità Sindacale Falcri Silcea** Lecce, stipulano convenzione per prestazioni professionali di natura legale con determinazione dei compensi a tariffa predefinita, in considerazione del valore della pratica, da valere per il medesimo sindacato e **per tutti i suoi iscritti a qualunque livello territoriale.**

Criteria per la determinazione del compenso forfettario

5.1 Incarichi relativi a controversie devolute alla giurisdizione civile (ordinaria e del lavoro), amministrativa e tributaria, di ogni ordine e grado, nonché ai procedimenti di recupero crediti.

5.1.1. Per gli incarichi professionali conferiti al Legale il compenso per ogni incarico affidato, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive del Cap e dell'Iva come per legge, si conviene tra le Parti l'applicazione delle seguenti tariffe, per ogni grado di giudizio, ed a seconda del valore della causa

Valore causa sino ad Euro	Causa persa	Causa vinta Spese compensate
1.600	400	650
2.600	500	750
5.200	700	1.000
15.000	830	1.250
20.000	930	1.350
26.000	1.100	1.500
52.000	1.600	2.000
80.000	2.000	2.800

120.000	2.500	3.500
150.000	3.700	5.000
250.000	4.200	5.500
500.000	4.700	6.000

I compensi per eventuali controversie di valore superiore saranno oggetto di specifica pattuizione.

La previsione di compensi di cui alla precedente tabella relativa alle “cause vinte” deve intendersi riferita alle ipotesi in cui vi sia stata compensazione delle spese di lite, malgrado l’esito favorevole della controversia.

In ipotesi di liquidazione operata dal giudice, al professionista spetterà unicamente l’importo riconosciuto dall’organo giudiziario nel proprio provvedimento, quand’anche fosse inferiore rispetto a quello previsto nella precedente tabella.

In caso di esito favorevole della controversia e di liquidazione delle spese a carico della controparte verranno esperite, a cura del legale, le procedure per il recupero del relativo credito; laddove le stesse dovessero risultare infruttuose, al professionista convenzionato verrà riconosciuto l’importo minore fra quello previsto nella tabella dei compensi forfettari e quello liquidato dal giudice.

Qualora si pervenga ad una definizione transattiva in corso di causa, al Legale verrà riconosciuto, per il grado di giudizio in corso, l’importo previsto in tabella per la causa vinta, ridotto del 30%.

5.1.2 Per le attività di natura non contenziosa, al professionista verranno riconosciuti i compensi, ferma l’esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive sostenute, del Cap e dell’Iva, di cui alla seguente tabella:

Attività	Compenso €
A.T.P. per cause di competenza del Giudice di Pace	350
A.T.P. per cause di competenza del Tribunale	500
Prestazioni stragiudiziali che definiscono la controversia per affari di valore inferiore a € 40.000	100
Prestazioni stragiudiziali che definiscono la controversia per affari di valore superiore a € 40.000	0,25% del valore
Redazione atti per cause non iscritte a ruolo	150

5.1.3 Con riferimento alle opposizioni alla sanzione amministrativa da infrazione al Codice della Strada, al Professionista sarà riconosciuto, al netto delle spese vive (contributo unificato) la metà del valore della sanzione comminata.

5.1.4 Con riferimento alle impugnative di cartelle esattoriali, sarà riconosciuto al professionista, al netto delle spese vive, il compenso secondo la tabella di cui al punto 5.1.1.

5.1.5 Con riferimento alle controversie di lavoro per mancata applicazione del CCNL e relative Contrattazioni Integrative Aziendali (CIA), al professionista sarà un compenso forfettario che sarà concordato di volta in volta.

5.1.6 Con riferimento alle procedure di recupero crediti, in caso di esito favorevole delle stesse il professionista convenzionato avrà diritto ai compensi nella misura liquidatagli dal giudice dell'esecuzione. In ipotesi di esito sfavorevole della procedura, e quindi nel caso che il credito dovesse risultare irrecuperabile all'esito dell'intero corso della procedura, al professionista convenzionato verranno riconosciuti, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive sostenute, del Cap e dell'Iva, i seguenti compensi:

Importo del credito sino ad €	Compenso €
5.000	400
10.000	450
15.000	500

20.000	600
30.000	700
50.000	900
80.000	1.000
120.000	1.200
150.000	1.400
250.000	1.600
500.000	1.800

I compensi per eventuali procedure esecutive di valore superiore saranno oggetto di specifica pattuizione.

Per l'intimazione di precetto cui dovesse far seguito un pignoramento negativo, per l'intera attività espletata, verrà riconosciuto al professionista convenzionato, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive, del Cap e dell'Iva, ed a prescindere dall'importo del credito precettato, il compenso di € 200,00.

Per l'assistenza prestata nelle procedure monitorie al professionista convenzionato spetteranno le competenze nella misura riconosciuta e liquidata dal giudice che ha emesso il provvedimento, ove le stesse vengano recuperate dalla controparte; nell'ipotesi in cui risultasse detto recupero risultasse impossibile al professionista, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive, del Cap e dell'Iva, verranno riconosciuti i seguenti importi:

Importo del credito sino ad €	Compenso €
1.600	250
2.600	270
5.200	310
26.000	400

52.000	460
103.000	560
250.000	700
500.000	850
1.000.000	1.000

Per la proposizione (redazione, deposito e notifica) d'istanza di fallimento verrà riconosciuto al professionista convenzionato, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive, del Cap e dell'Iva, ed a prescindere dall'importo del credito precettato, il compenso di € 250,00, da maggiorarsi di € 50,00 in ipotesi di partecipazione all'udienza di ascolto.

Per l'istanza d'insinuazione al passivo ed il deposito della stessa verrà riconosciuto al professionista convenzionato, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive, del Cap e dell'Iva, ed a prescindere dall'importo del credito precettato, il compenso di € 250,00, da maggiorarsi di € 50,00 in ipotesi di partecipazione all'udienza di verifica del credito.

5.1.7 Per i procedimenti di mediazione per i quali il professionista convenzionato saranno dovuti i compensi, ferma l'esclusione di qualunque rimborso forfettario a titolo di spese generali, al netto delle spese vive, del Cap e dell'Iva, di cui alla seguente tabella:

Valore controversia sino ad €	Mediazione riuscita	Mediazione fallita
1.600	200	100
2.600	300	100
5.200	400	100
15.000	500	150
20.000	600	150
26.000	800	200

52.000	1.000	200
80.000	1.100	200
120.000	1.200	200
150.000	1.300	200
250.000	1.500	250
500.000	1.700	250

I compensi per eventuali procedure di mediazione di valore superiore saranno oggetto di specifica pattuizione.

Si specifica che è dovuto al legale il rimborso delle indennità spettanti agli Organismi di mediazione eventualmente anticipato per conto della Società.

Al professionista convenzionato già incaricato per l'attività di mediazione, sarà conferito il mandato per l'eventuale successiva causa, sempreché quest'ultima si radichi presso il foro di riferimento del Legale.

5.1.5 Ai fini del calcolo dei compensi innanzi indicati il valore della controversia sarà determinato:

- a) facendo riferimento al valore desunto dal decisum, intendendosi escluso il quantum del decisum in punto a spese, se la controversia si è conclusa con la soccombenza (accolta integralmente ovvero parzialmente la domanda di controparte);
- b) facendo riferimento al valore desunto dal petitum, se la mediazione non è riuscita (non si giunge a perfezionare l'accordo di conciliazione) o se la controversia si è conclusa con esito favorevole (rigettata integralmente ovvero sostanzialmente la domanda di controparte, anche dopo eventuale offerta banco judicis). Se la controversia è stata abbandonata, non riassunta e non transatta e, quindi, definitivamente estinta verrà riconosciuto il 70% dell'importo previsto nell'ipotesi di controversia vinta;

c) facendo riferimento all'importo, per sorte capitale, della mediazione, se riuscita (con accettazione della proposta di conciliazione e sottoscrizione del verbale di accordo), ovvero della transazione perfezionata;

d) facendo riferimento all'importo del credito azionato.

I criteri innanzi indicati verranno applicati sia nelle cause attive che in quelle passive in cui sarà parte la Società.

5.2 Spese anticipate

5.2.1 Per gli incarichi soggetti a compenso forfettario, le spese vive anticipate dal Legale in nome e per conto dalla Società, escluse da Iva (ex art. 15 DPR 633/1972), saranno rimborsate previo invio della relativa documentazione giustificativa. S'intendono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese vive quelle necessarie all'introduzione del giudizio (contributo unificato) alla notificazione degli atti, alla registrazione dei provvedimenti (sentenza, ordinanza di assegnazione etc.) alle trascrizioni e/o iscrizioni (atti giudiziari, pignoramenti, iscrizione d'ipoteca), alla richiesta di esecuzione (mobiliare, immobiliare, presso terzi etc.), ad eventuali visure e/o ispezione ipotecarie, diritti di copia.

Patto di Quote Lite

6.1. Misura del compenso

6.1.1 Nei giudizi in cui l'assistito è parte attrice, le Parti potranno convenire, per iscritto, di determinare il compenso in percentuale al vantaggio economico derivante all'assistito stesso dalla prestazione svolta dal Legale, ovvero alla somma effettivamente recuperata, potendo anche restare escluso o ridotto il pagamento di onorari in caso di mancato accoglimento, anche parziale, della domanda; in tale ultimo caso resterebbero salve le competenze a favore del Legale per "diritti e spese".

6.1.2 La percentuale applicabile sarà quella concordata fra le Parti all'atto del conferimento dell'incarico; in assenza di specifica previsione, la percentuale s'intenderà fissata nella misura del 10% del vantaggio economico ovvero della somma effettivamente recuperata.

6.2 Definizione di vantaggio economico

7.2.1 Il vantaggio economico a cui applicare la percentuale corrisponderà all'importo liquidato a favore dell'assistito con provvedimento del giudice (al netto di interessi, rivalutazione monetaria, onorari, diritti e spese).

6.2.2 In caso di esito negativo del giudizio, sarà dovuto al Legale unicamente il rimborso delle spese da esso sostenute, secondo i criteri di cui all'art.7 della Convenzione.

Obblighi del Legale

7.1 Modalità di esecuzione degli incarichi – attività inerenti e conseguenti allo svolgimento degli stessi.

7.2 Il Legale dovrà svolgere l'incarico professionale ad esso conferito nel rispetto dei più elevati standard professionali e delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine Professionale di appartenenza, con particolare riguardo al rispetto dei doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza. In particolare, il Legale dovrà:

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni pervenute dalla Società per la corretta esecuzione dell'incarico conferitogli;
- verificare l'eshaustività delle istruzioni impartite dalla Società rispetto alle esigenze difensionali, oltre che la completezza e congruità della documentazione ricevuta (es. polizza palesemente incompleta o altro), segnalando tempestivamente in tempo utile eventuali carenze, anche documentali, da sanare in tempo utile per la costituzione;
- verificare preliminarmente la fondatezza della causa, ovvero della mediazione, in ordine ai profili di carattere oggettivo, sostanziale, processuale e/o quantitativo, evidenziando l'opportunità di tentare una transazione prima della costituzione in giudizio.

7.3 Nei casi di conflitto di interesse, il Legale dovrà dichiarare tale situazione all'assistito ed astenersi dall'accettare l'incarico, ovvero, a seconda dei casi, rinunciarvi. Tale conflitto dovrà ritenersi configurato anche nell'ipotesi in cui il Legale di parte avversa appartenga allo stesso studio professionale ovvero alla medesima associazione o società tra Avvocati.

7.4 Il Legale dichiara e garantisce di avere mezzi (ivi inclusa l'attrezzatura di studio e l'infrastruttura informatica) e personale necessari a fare fronte a ciascun incarico conferitogli e al complesso degli stessi. La presente dichiarazione si presumerà ripetuta all'accettazione di ogni nuovo incarico.

7.5 L'incarico dovrà essere svolto dal Legale direttamente o, comunque, sotto la sua personale responsabilità.

7.6 Nella sola ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella circoscrizione territoriale del giudice – ovvero dell'organismo di mediazione – davanti al quale è chiamato a svolgere il suo incarico, questi potrà avvalersi, per le sole attività procuratorie, dell'opera di domiciliatari. L'individuazione del domiciliatario sarà di norma effettuata dal Legale previa comunicazione del nominativo alla Società, che si riserva tuttavia la facoltà di indicare un diverso professionista.

7.7 In caso d'individuazione del domiciliatario da parte del Legale, quest'ultimo sarà pienamente responsabile dell'operato dello stesso e del pagamento dei relativi compensi; in nessun caso la nomina di un domiciliatario da parte del Legale potrà avere l'effetto di derogare ai criteri di determinazione del compenso pattuiti fra le Parti.

7.8 Il Legale s'impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente all'assistito eventuali comportamenti dei domiciliatari che possano incidere sulla corretta esecuzione dell'incarico ad esso affidato.

7.9 Il Legale dovrà rendere conto dell'attività svolta ogni qualvolta ciò sia richiesto o si renda necessario per la corretta esecuzione dell'incarico e, in ogni caso, con la periodicità, le

modalità ed i contenuti che saranno successivamente indicati dall'assistito. Le informazioni rese dal Legale dovranno essere chiare, esaustive e complete; conseguentemente, il Legale sarà tenuto ad integrare in tal senso, ove necessario, le informazioni contenute nei rendiconti dal medesimo inviati all'assistito.

7.10 Qualora il Legale dovesse costituirsi in associazione ovvero in società con altri professionisti, lo stesso rimarrà unico referente e responsabile verso l'assistito ed esclusivamente a Lui verranno attribuiti gli incarichi.

Con salvezza di ogni ulteriore aggiunta oggetto di pattuizione tra le parti.